



Direttive concernenti le ordinanze sulle indicazioni di quantità

11 novembre 2013 (stato 1° gennaio 2015)

Le presenti direttive si fondano sull'articolo 14 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206) e sono vincolanti per le autorità d'esecuzione della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20).

Osservazioni preliminari

Le presenti direttive fanno riferimento a due ordinanze:

1. Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ; RS 941.204)
2. Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP; RS 941.204.1)

Le considerazioni riguardanti la OIQ-DFGP non figurano separatamente, ma sono associate all'articolo della OIQ su cui si basano le rispettive disposizioni.

Per i settori coperti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81), le ordinanze sulle indicazioni di quantità sono conformi al diritto dell'Unione europea (in particolare per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale e le bottiglie impiegate come recipienti di misura). A essi si affiancano settori disciplinati su scala prettamente nazionale (in particolare la vendita di merci sfuse e gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

L'ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ) disciplina le indicazioni di quantità destinate ai consumatori nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati. Le merci trattate nelle relazioni commerciali (business to business, B2B) non sono oggetto dell'OIQ.

Art. 2 Definizioni

I concetti di imballaggio preconfezionato e vendita di merce sfusa sono di centrale importanza. Il modo in cui una merce è offerta al pubblico stabilisce quali disposizioni della OIQ si applicano (cfr. cap. 2 per la messa in vendita come merce sfusa e cap. 3 per gli imballaggi preconfezionati).

La merce solo parzialmente imballata non rientra negli imballaggi preconfezionati. Rientrano in questa categoria le bacche in vaschette aperte (cfr. art. 6 OIQ) o il pane in sacchetti di carta aperti (cfr. art. 3 OIQ-DFGP).

Art. 3 Determinazione della quantità

1. In generale

Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta, cioè la quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo. L'articolo 1 della OIQ-DFGP disciplina i casi particolari in cui è determinante una quantità diversa da quella netta.

2. Temperatura

Nel determinare il volume va tenuto conto della dilatazione della merce in funzione della temperatura. L'articolo 3 capoverso 2 OIQ stabilisce pertanto che per le merci in generale le condizioni per la determinazione della corretta quantità valgono a una temperatura di 20 °C. Per carburanti e combustibili vale una temperatura di riferimento pari a 15°C. Per l'indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata, come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C (art. 1 cpv. 2 OIQ-DFGP).

3. Carni

3.1 In caso di carne o salsicce in imballaggio preconfezionato che dopo il processo di imballaggio rilasciano piccole quantità di acqua, salamoia o sangue, tali quantità fanno parte del peso netto.

3.2 Nel caso degli insaccati i budelli o gli altri involucri fanno parte della quantità netta, indipendentemente dal fatto che siano commestibili o no. Secondo l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) gli involucri degli insaccati devono essere dichiarati nell'elenco degli ingredienti.

3.3 Nella vendita di preparazioni di carne sfuse, che comprendono componenti non commestibili, quali ad esempio fermagli per insaccati, clip metalliche, fili di ferro, corde tessili o spiedini, questi componenti fanno parte del peso netto (art. 1 cpv. 1 lett. a^{bis} OIQ-DFGP). Queste eccezioni non si applicano alle preparazioni di carne in imballaggi preconfezionati prodotti industrialmente.

4. Imballaggi preconfezionati di carne o pesce conservati in un liquido

Per gli imballaggi preconfezionati contenenti carne o pesce conservati in un liquido (soluzione acquosa o salina) e per le sardine conservate in olio va dichiarato un peso sgocciolato secondo l'articolo 16 OIQ. Se non è dichiarato il peso sgocciolato, il liquido di conservazione fa parte della tara.

5. Formaggi

5.1 La crosta che si forma naturalmente intorno al formaggio conta generalmente come peso netto.

5.2 Nel caso di imballaggi preconfezionati prodotti industrialmente le croste artificiali di formaggi, per esempio le masse da immersione che svolgono la funzione di una crosta naturale, fanno parte della tara. Nella vendita di formaggi sfusi la crosta artificiale viene computata nel peso netto (art. 1 cpv. 1 lett. a^{bis} OIQ-DFGP).

6. Vendita di merce sfusa e self-service

6.1 Nella vendita servita di merce sfusa quali carni, formaggi e dolci, è determinante la quantità netta della merce. Se si utilizza una bilancia, la persona responsabile deve operare il tasto della tara oppure il peso della carta da imballaggio o dei fogli di separazione deve essere registrato nel software della bilancia in modo che all'atto della vendita della merce sia conteggiata soltanto la quantità netta.

6.2 Secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a OIQ-DFGP, per la merce pesata dal consumatore stesso (self-service) è determinante il peso netto più il peso di un sacchetto o di un altro imballaggio, sempre che l'involucro non superi il peso di 2 g. Il peso dei sacchetti attualmente usati per frutta e verdura può raggiungere 2,4 g o 2,6 g. Questi valori sono tollerati dalle autorità d'esecuzione fintanto che nel commercio al minuto non saranno disponibili sacchetti di pari qualità e del peso massimo di 2 g, in ogni caso al più tardi fino al 31 dicembre 2015.

6.3 Se nelle bilance usate per la vendita di merce sfusa sono registrati valori di tara di imballaggi di diverso peso con dispersione esigua, la persona responsabile deve assicurare che sia rispettata la seguente equazione: tara massima - media della tara < 2 g.

6.4 Se per la vendita di merci pesate dal consumatore stesso si utilizzano sacchetti o altri imballaggi il cui peso è superiore a quanto consentito dalla norma al punto 6.2, la persona responsabile assicura che si tenga conto della tara totale, cioè senza deduzione di 2 g. Ciò vale segnatamente per:

- sacchetti per fonduta;
- sacchetti per polli;
- carta da imballaggio per formaggi;
- sacchetti per frutta secca;
- sacchetti di carta per funghi.

6.5 Nella vendita di merce sfusa, che i consumatori imballano ma non pesano autonomamente, dato che la pesatura viene effettuata solo alla cassa, è applicabile per analogia la regola dei 2 g secondo il punto 6.2.

Art. 4 Indicazione della quantità

1 L'indicazione di una quantità minima deve essere riconoscibile come tale (cpv. 3). Ciò significa che tali imballaggi preconfezionati possono essere contrassegnati dai termini «min.» o «minimo» seguiti dall'indicazione della quantità. Se è indicata una quantità minima non valgono le tolleranze negative consentite secondo l'articolo 19 capoverso 3 OIQ. La quantità minima dichiarata deve in ogni singolo caso essere raggiunta.

2 In particolare per i cosmetici e i profumi è consuetudine indicare la quantità con le unità del sistema internazionale di unità (unità SI) e con le unità del sistema imperiale (cpv. 4). Quest'indicazione non deve essere verificata; tutt'al più va controllata la correttezza della conversione.

Capitolo 2: Vendita di merce sfusa

Art. 5 Misurazione della quantità

1. In generale

Si parla di vendita di merce sfusa quando merci misurabili non sono offerte in un imballaggio preconfezionato. Ciò vale sia per le merci pesate in presenza dei consumatori, per esempio dal macellaio che pesa la carne in presenza del consumatore e ne stabilisce il prezzo; sia per il self-service, quando cioè è il consumatore stesso a pesare la merce e a stamparne il prezzo mediante una bilancia da lui operata. In entrambi i casi gli strumenti di misurazione

usati devono essere conformi all'ordinanza sugli strumenti di misurazione ed essere appropriati allo scopo.

2. Strumenti di misurazione adatti alla vendita di merce sfusa

Uno strumento per pesare a funzionamento non automatico usato nella vendita di merce sfusa è considerato adatto in termini di una raccomandazione, quando la divisione di verifica non supera i valori indicati nella tabella seguente:

Contenuto effettivo	Valore massimo per divisione di verifica
< 500 g	1,0 g
≥ 500 g fino a < 2 kg	2,0 g
≥ 2 kg fino a 10 kg	5,0 g

3. Vendita al pezzo

3.1 Le derrate alimentari che nella vendita di merce sfusa non vanno pesate, ma possono essere vendute al pezzo, sono elencate all'articolo 2 OIQ-DFGP. È tuttavia consentita anche la vendita al peso.

3.2 Le merci in imballaggi preconfezionati per le quali non è determinante il peso, ma il numero di pezzi, sono elencate all'articolo 5 OIQ-DFGP. L'elenco dell'articolo 5 capoverso 1 OIQ-DFGP non è esaustivo, l'elenco dell'articolo 5 capoverso 2 OIQ-DFGP è esaustivo.

4. Vendita di uova

Le uova in imballaggi di vendita vanno contrassegnate come indicato a seguire ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108):

va indicato il numero di uova e il peso netto o il numero di uova e il peso netto minimo per uovo in grammi. Questa disposizione si applica sia alle uova crude che alle uova cotte.

5. Vendita di prodotti di panetteria e pasticceria

5.1 Possono essere venduti al pezzo i prodotti di panetteria non confezionati, quali pane, panini, trecce, *viennoiseries* e *pâtisserie* (cornetti, cornetti alle noci, girelle, paste danesi, panini dolci, panettoni, pane alle pere, nidi d'ape, torta di streusel, stollen alla russa, ecc.), torte, pizza, biscottini (p. es. amaretti, sablé, maccaroncini) nonché pan pepato, pan di zenzero (biber) e prodotti a base di pasta sfoglia, venduti come merce sfusa e il cui peso non supera 150 g (art. 2 lett. a OIQ-DFGP).

5.2 I prodotti di pasticceria quali pasticcini, torte, confetti, dolci a base di panna o crema fino a 150 g possono essere venduti al pezzo come merce sfusa. Nelle regioni in cui è consuetudine commerciale, è consentita la vendita al pezzo di tali prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g (art. 2 lett. b OIQ-DFGP).

5.3 I prodotti di panetteria e pasticceria offerti in imballaggi preconfezionati devono necessariamente essere provvisti di un'indicazione della quantità.

6. Vendita sfusa di pane con peso superiore a 150 g

6.1 Il pane con peso nominale superiore a 150 g venduto come merce sfusa e immesso in commercio secondo il peso deve essere prodotto in modo che nel lasso di tempo che va da una a otto ore dopo la conclusione della cottura soddisfi i requisiti sul contenuto effettivo ai sensi dell'articolo 19 OIQ oppure le disposizioni sulla quantità minima di cui all'articolo 4 capoverso 3 OIQ. Se sono soddisfatti questi presupposti non deve essere pesato alla vendita (art. 3 OIQ-DFGP).

6.2 Il pane con peso nominale superiore a 150 g venduto come merce sfusa deve essere contrassegnato in modo perfettamente leggibile in base al peso. Secondo l'articolo 7 OIQ, il peso del pane può essere indicato anche su un cartello se quest'ultimo può essere attribuito in modo univoco e ben leggibile al prodotto che designa.

7. Produzione di prodotti da forno non imballati, obbligo di eseguire la verifica degli strumenti di misurazione

7.1 I prodotti da forno non imballati, ad esempio il pane, possono essere prodotti senza usare strumenti di misurazione sottoposti a verifica. A causa delle variazioni di peso dovute alla cottura – che per i singoli tipi di pane si differenziano in base a contenuto d'acqua, tipo e qualità di farina, temperatura e durata della cottura – il risultato della misurazione del volume o del peso dell'impasto per stabilire il peso del pane pronto non può da solo essere determinante.

7.2 Per garantire il rispetto dei requisiti del contenuto effettivo secondo l'articolo 19 OIQ e l'articolo 3 OIQ-DFGP al momento della prima immissione in commercio si applicano per analogia le disposizioni sugli strumenti di misurazione per il controllo ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 OIQ. Gli strumenti di controllo possono coincidere con le bilance da banco soggette a verifica normalmente disponibili nelle panetterie. Determinante è il momento in cui il prodotto da forno è messo in commercio per la prima volta. Questo può coincidere con il momento della messa in vendita nei locali adiacenti il forno per le piccole panetterie o nel momento di consegna alle filiali nel caso di panetterie con più punti vendita. Ciò significa che tali filiali non necessitano di strumenti di misurazione per il controllo sottoposti a verifica. Sono esenti dall'obbligo anche i punti vendita, per esempio i negozi delle stazioni di servizio, che ricevono i prodotti da forno mediante consegna ad opera di un produttore.

Art. 6 Controllo dell'indicazione di quantità di merce parzialmente imballata

1 Le merci con indicazione della quantità che sono solo parzialmente imballate o offerte in imballaggio aperto e confezionate in assenza del consumatore, ad esempio le vaschette o i fasci di albicocche, fragole, lamponi, mirtilli, asparagi, ecc., non rientrano tra gli imballaggi preconfezionati, ma costituiscono casi speciali nella categoria della vendita di merce sfusa.

2 Nel caso degli imballaggi aperti vi è la possibilità che la quantità di merce sia stata modificata dopo il confezionamento vero e proprio. I consumatori devono quindi avere la possibilità, nel luogo di vendita, di verificare da sé o di far verificare ad altri la merce con uno strumento di misurazione che soddisfi i requisiti legali dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Per la merce parzialmente imballata vale il principio secondo cui la quantità deve essere corretta al momento dell'acquisto.

Art. 7 Ubicazione dell'indicazione di quantità

Nessuna direttiva.

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Bevande

1.1 Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 OIQ negli esercizi di ristorazione, in occasione di manifestazioni pubbliche, ecc., la mescolta di bevande sciolte per cui il consumatore corrisponde un prezzo in funzione della quantità è consentita solo in misure per lo spaccio provviste di segno di riempimento.

1.2 Le misure per lo spaccio provviste di segno di riempimento devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211).

1.3 Fanno eccezione le bevande calde quali caffè, cioccolata calda, tè, "vin brûlé", i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

Esempi:

a) vendita di 3 dl di panache: è necessaria una misura per lo spaccio provvista di segno di riempimento

b) vendita di Coca-Cola servita con ghiaccio: non è necessaria una misura per lo spaccio provvista di segno di riempimento.

c) vendita di Coca-Cola servita senza ghiaccio: è necessaria una misura per lo spaccio provvista di segno di riempimento.

2. Cibi

2.1 Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 OIQ, l'indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self-service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione, take-away e simili, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.

2.2 Gli esercizi di ristorazione che, a scopo informativo per i propri clienti, forniscono indicazioni sulla quantità dei cibi, ad esempio «bistecca 300 g» o «pizza 25 cm», non sono tenuti a impiegare strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2.3 Al contrario, chi offre cibi in self-service indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. L'articolo 4 OIQ-DFGP disciplina il modo in cui deve essere determinato il peso.

Art. 9 Distributori automatici

1 Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RS 941.212), i distributori automatici che erogano bevande pronte o liquidi particolari come latte o vino pagati dal cliente in funzione della quantità devono essere immessi sul mercato con una dichiarazione di conformità.

2 Sono escluse le bevande preparate nel distributore con acqua, ad esempio caffè, sciroppo, ecc., e i distributori presso cui si può acquistare detersivo per i vetri mescolato ad acqua.

3 Per i distributori automatici di latte che sono stati immessi sul mercato senza dichiarazione di conformità entro la fine del 2013 sulla base dell'abrogata ordinanza dell'8 giugno 1998 sulle dichiarazioni valgono le seguenti misure transitorie per il mantenimento della stabilità della misurazione:

a) il gestore del distributore automatico di latte deve regolare il dosaggio a intervalli regolari con l'aiuto di uno strumento di misurazione del volume verificato, così da garantire che il distributore eroghi sempre la quantità dichiarata;

b) la quantità di latte effettivamente erogata dal distributore deve essere ogni 2 anni controllata dal competente verificatore. Gli errori massimi applicabili corrispondono agli scarti per difetto tollerati di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ. Non è ammesso sfruttare in modo sistematico le tolleranze negative.

4 Per i distributori automatici di latte, che sono stati immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità, per i limiti di errore come pure per il mantenimento della stabilità della misurazione vige l'ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RS 941.212).

Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati

Sezione 1: Requisiti generali applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

1. In generale

1.1 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi la quantità nominale deve essere indicata in unità di volume, per quelli contenenti altri prodotti in unità di peso, a meno che le pratiche commerciali non prevedano diversamente.

1.2 Nei Paesi europei ci sono diverse disposizioni legali o pratiche commerciali che si discostano da questo principio. Al riguardo è attualmente in elaborazione una guida WELMEC.

1. Esempi di tali pratiche commerciali per la Svizzera sono:

a) gelato: per questo tipo di prodotto la quantità è indicata in volume o peso. L'indicazione in unità di peso è a vantaggio del consumatore dal momento che le bolle d'aria nel gelato non vengono conteggiate.

b) dentifrici, gel: normalmente sono usate unità volumetriche.

c) torba, prodotti simili alla torba, terriccio, compost: per queste merci in Svizzera si usano di solito unità volumetriche. La norma SN EN 12580:1999 stabilisce in che modo va misurata la densità della merce.

d) senape e maionese: normalmente in unità di peso.

e) miele: in unità di peso.

f) lettiera per gatti: in Svizzera si usano sia unità di peso che di volume.

g) gas (propano, butano): bombole grandi normalmente in unità di peso, bombole piccole di solito in unità volumetriche.

2. Merci al pezzo

2.1 Se l'indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. Ciò si applica in particolare per le merci di cui all'articolo 5 capoverso 1 OIQ-DFGP.

2.2 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti derrate alimentari secondo l'articolo 5 capoverso 2 OIQ-DFGP la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi.

3. Indicazione multipla della quantità

3.1 Se gli imballaggi preconfezionati sono provvisti di due indicazioni di quantità, ad esempio per il ketchup «300 ml / 340 g», entrambe le indicazioni devono essere corrette ed eventualmente verificate dalle autorità d'esecuzione.

3.2 Per merci come lo zucchero sono possibili indicazioni come «1000 pezzi à 5 g = 5 kg». In tal caso l'indicazione di quantità principale è il peso di 5 kg e la tolleranza negativa è riferita a quest'ultimo. Anche l'indicazione supplementare del numero di pezzi deve rispettare il limite tollerato secondo l'articolo 21 OIQ, lo scarto per difetto non può cioè essere maggiore di 10 pezzi.

3.3 Come seconda indicazione di quantità è pure consentito indicare una quantità minima di pezzi (come ad esempio per lo zucchero: "5°kg; almeno 1'000 pezzi"). In questo caso devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 OIQ.

Art. 11 Scritte

1. In generale

1.1 L'OIQ prescrive che gli imballaggi preconfezionati debbano recare le seguenti scritte:

- la quantità nominale;
- la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- il fabbricante o l'importatore responsabili.

Per fabbricante responsabile non si intende obbligatoriamente il confezionatore o il riempitore. L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (RS 817.022.21) 1 prescrive nell'articolo 2 capoverso 1 lettera^of che deve essere elencato il nome o l'indirizzo della persona, che fabbrica, importa, imballa, confeziona rispettivamente imbottiglia o consegna le derrate alimentari.

1.2 Nel caso di imballaggi preconfezionati composti da un imballaggio interno e uno esterno, come ad esempio i prodotti cosmetici, il contenuto effettivo va indicato su entrambi gli imballaggi.

1.3 Per gli imballaggi decorativi contenenti imballaggi preconfezionati di merci quali vino o alcolici, il contenuto effettivo va indicato su entrambi gli imballaggi.

1.4 Se gli imballaggi preconfezionati sono prodotti principalmente a mano per la vendita immediata, il contenuto effettivo può essere indicato su un cartello posto sopra o accanto all'imballaggio preconfezionato. Ciò si applica in particolare alla vendita di miele presso le fattorie o di specialità locali nel commercio al dettaglio.

1.5 Le prescrizioni delle ordinanze sulle indicazioni di quantità concernenti le scritte si orientano alla direttiva 76/211/CEE e alla OIML R 79.

2. Unità

2.1 Per le unità nonché i loro multipli e sottomultipli ai quali l'ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RS 941.202) attribuisce nomi e simboli particolari vanno utilizzate tali denominazioni.

2.2 Per le indicazioni di quantità in base al peso o al volume, la quantità nominale deve essere espressa in kg, g, L, cl oppure ml. Le indicazioni in dl (decilitri) non sono ammesse.

2.3 Tra la cifra e l'indicazione dell'unità va inserito uno spazio (*single space*).

3. Dimensioni del carattere

Per gli imballaggi preconfezionati che non riportano il simbolo europeo «e», alle dimensioni del carattere si è potuto applicare il diritto previgente solo fino al 31 dicembre 2014 (art. 40 cpv. 2 OIQ).

Art. 12 Marchio di conformità

1 Il marchio di conformità europeo «e» può essere utilizzato per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale compresa nell'intervallo tra 5 g e 10 kg (da 5 ml a 10 L) che adempiono i requisiti delle direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.

2 Il marchio di conformità «e» deve essere alto almeno 3 mm e trovarsi nello stesso campo visivo dell'indicazione del peso netto o del volume. Il marchio di conformità «e» deve avere la forma prevista dall'Allegato 1 OIQ.

3 Il marchio di conformità europeo non può essere utilizzato per quantità nominali inferiori a 5 g oppure 5 ml o superiori a 10 kg oppure 10 L.

4 Il marchio di conformità europeo non può essere utilizzato per imballaggi preconfezionati con indicazione della quantità in pezzi, in base alla lunghezza o alla superficie.

5 Se vengono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e» merci con peso sgocciolato, il marchio «e» deve essere posto accanto al contenuto effettivo netto e non al peso sgocciolato.

6 L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) prevede espressamente nell'Allegato 1 capitolo 11 sezione V numero 2 l'apposizione del marchio di conformità «e» da parte dei fabbricanti svizzeri.

7 I produttori svizzeri, che appongono il marchio di conformità "e" sui loro imballaggi preconfezionati, devono essere controllati annualmente dall'autorità esecutiva ai sensi dell'allegato 3 dell'OIQ. Questi controlli devono essere effettuati indipendentemente dal fatto che gli imballaggi preconfezionati siano messi in circolazione per i consumatori o nell'ambito del "business-to-business (B2B)".

Sezione 2: Requisiti applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte in casi particolari

Art. 13 Imballaggi multipli

1. In generale

1.1 Gli imballaggi multipli, spesso chiamati anche imballaggi collettivi, sono imballaggi preconfezionati, composti da due o più imballaggi singoli raccolti in un unico imballaggio.

1.2 L'articolo 13 OIQ si applica soltanto a imballaggi multipli che sono consegnati al consumatore (cfr. commento all'art. 1).

1.3 Sulle ceste regalo presentate come imballaggio multiplo, in cui l'involucro è costituito da una pellicola trasparente, in virtù dell'articolo 13 capoverso 4 OIQ si può rinunciare all'indicazione della quantità nominale.

2. Imballaggi con più componenti

Diversamente da un imballaggio multiplo, l'imballaggio con più componenti è un imballaggio singolo con diverse suddivisioni in cui sono impacchettati diversi prodotti che risultano utilizzabili solo congiuntamente (p. es. colla a due componenti, solvente per polvere e pasta con ulteriori oggetti quali pennelli ecc.). I singoli componenti di questi prodotti non possono essere venduti singolarmente, ma sull'esterno dell'imballaggio ne devono comunque essere indicate le singole quantità parziali.

3. Esempio di imballaggio multiplo con materiale da imballaggio non trasparente

Un imballaggio multiplo contiene un imballaggio preconfezionato con un sapone da 50 g e un profumo del volume di 50 ml; nel caso non sia utilizzato un imballaggio trasparente è necessaria la seguente indicazione di quantità: sapone 50 g, profumo 50 ml. Questa indicazione va apposta sull'imballaggio multiplo stesso, non è consentita l'indicazione solo su un cartello accanto all'imballaggio multiplo.

Art. 14 Imballaggi preconfezionati di cibi

Per gli imballaggi preconfezionati, contenenti pasti pronti, va indicata la quantità totale e non le singole quantità parziali. Non si tratta infatti di un imballaggio con più componenti (cfr. n. 2 ad art. 13), ma di un singolo imballaggio preconfezionato con un unico prodotto, ovvero un piatto pronto.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati di vino o bevande spiritose

1. Bevande spiritose

Le bevande spiritose sono bevande alcoliche con un tenore alcolico minimo di 15 % in volume (art. 45 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110).

2. Gamme di valori per vino, vino spumante e bevande spiritose

2.1 In Svizzera, per l'uso nazionale, non sono prescritti valori per le quantità nominali di vino e bevande spiritose.

2.2 Per vini e bevande spiritose contrassegnati con il marchio di conformità europeo «e» sono tuttavia vincolanti le gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE.

2.3 Le gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE sono altresì vincolanti se queste merci sono immesse in commercio nell'Unione Europea (export) e in questo caso anche quando non sono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e».

2.4 Per vini, vini spumanti e bevande spiritose, che vengono esportati nell'Unione europea da produttori svizzeri, occorre rispettare le seguenti gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE:

Vino	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 1500 ml, sono ammesse solo le otto quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 187; 250; 375; 500; 750; 1000; 1500
Vino spumante	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 125 ml e 1500 ml sono ammesse solo le cinque quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 125; 200; 375; 750; 1500
Vino liquoroso e vino aromatizzato	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 1500 ml sono ammesse solo le sette quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 200; 375; 500; 750; 1000; 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo di contenuto effettivo tra 100 ml e 2000 ml sono ammesse solo le nove quantità nominali seguenti:	Valori in ml: 100; 200; 350; 500; 700; 1000; 1500; 1750; 2000

Art. 16 Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

1. In generale

1.1 Si considera peso sgocciolato nominale la quantità indicata per una merce in un imballaggio preconfezionato meno il liquido che circonda la merce.

1.2 Si considera peso sgocciolato effettivo la quantità di merce in un imballaggio preconfezionato, dopo che si è creato un equilibrio nella soluzione, ove applicabile, e il liquido è stato sgocciolato secondo uno dei metodi indicati nell'Allegato 3 OIQ-DFGP.

2. Liquido di copertura

2.1 Sono considerati liquidi di copertura i seguenti prodotti, se del caso come miscela e anche congelati o surgelati, nella misura in cui svolgono un ruolo secondario rispetto ai componenti principali della preparazione considerata e non sono pertanto determinanti per l'acquisto: acqua, soluzioni saline acquose, salamoia, acidi alimentari in soluzione acquosa, aceto, soluzioni zuccherine acquose, soluzioni acquose di altri dolcificanti, e nel caso della frutta o della verdura, i loro succhi. Questa definizione corrisponde a quella del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 § 4.3.3) e dell'allegato del regolamento (UE) n.1169/2011.

2.2 Il Codex Alimentarius non menziona esplicitamente l'olio tra i liquidi di copertura. Nel caso, ad esempio, di imballaggi preconfezionati di tonno o sardine sott'olio, il fabbricante ha ciononostante la possibilità di indicare il peso sgocciolato.

2.3 Il numero 2.1 si applica anche a liquidi di copertura congelati. Ciò vale in particolare per gli imballaggi preconfezionati con singoli pesci, crostacei e molluschi surgelati.

3. Apposizione dei marchi

3.1 Se merci con indicazione del peso sgocciolato sono contrassegnate con il marchio di conformità europeo «e», quest'ultimo deve essere apposto accanto al contenuto effettivo netto e non al peso sgocciolato.

3.2 Se per le merci è indicato un peso sgocciolato, esso deve essere apposto nelle immediate vicinanze del contenuto effettivo netto e avere almeno le stesse dimensioni del carattere.

4. Requisiti del peso sgocciolato nominale minimo (indicazione in percentuale della capacità del recipiente / del contenitore in vetro meno 20 ml)

4.1 Se il peso sgocciolato non è in un rapporto adeguato al volume del recipiente, l'imballaggio preconfezionato può essere considerato un imballaggio ingannevole (art. 3 cpv. 1 lett. b ed i della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241).

4.2 Per diverse merci ci sono al riguardo dei valori di riferimento definiti (cfr. WELMEC Guide 6.8 tabella 4).

Art. 17 Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

1 Nell'indicazione del peso netto di merce surgelata non può essere computato il ghiaccio, che non fa parte della merce.

2 In caso di derrate alimentari glassate quali i frutti di mare l'agente di rivestimento non è incluso nel peso netto indicato per la derrata alimentare.

3 Vale come liquido di copertura anche l'acqua congelata che circonda derrate alimentari congelate o surgelate come pesci, crostacei o molluschi. Pertanto per questi prodotti può essere indicato anche un peso sgocciolato, come definito all'articolo 16 OIQ. Questa norma corrisponde all'allegato del regolamento IX (UE) n.1169/2011.

Art. 18 Imballaggi preconfezionati di aerosol

1 Il concetto di imballaggi di aerosol è da ricondurre allo stato della merce al momento dell'estrazione dall'imballaggio. Gli aerosol sono colloidali da elementi costitutivi liquidi o solidi nel gas. Gli imballaggi di aerosol sono chiamati anche generatori aerosol o recipienti sotto pressione.

2 Gli imballaggi a pressione a due camere, in cui la merce e il gas propellente si trovano in due sezioni separate, non sono imballaggi di aerosol.

3 Come finora, il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di aerosol si compone della sostanza attiva e del gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce.

4 Come volume va indicato quello della fase liquida, cioè il volume occupato dalle fasi non gassose nel recipiente chiuso e confezionato.

5 Sugli imballaggi di aerosol deve essere indicata anche la capacità totale dell'imballaggio. Secondo i parametri della Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 D del 3 agosto 2008 la capacità nominale totale è la capacità rasobordo del contenitore di aerosol aperto espressa in millilitri (senza indicazione dell'unità).

6 I generatori di aerosol devono recare l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore in modo tale da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. Ciò deve essere garantito dall'indicazione di un valore numerico incorniciato da un quadrato, ad esempio 500.

Sezione 3: Contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

Art. 19 Contenuto effettivo in base al peso o al volume

1. In generale

In generale vale la regola (per le eccezioni cfr. art. 24 OIQ) secondo cui gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 capoverso 1 al momento della prima immissione in commercio. In generale, questa prima immissione in commercio si compie, dal punto di vista del processo di produzione, in un'altra fase della commercializzazione mediante l'accettazione degli imballaggi preconfezionati in magazzini (scorte per la vendita) o mediante la consegna (la spedizione) senza immagazzinamento.

2. Scarti per difetto tollerati

2.1 Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b, la quota degli imballaggi preconfezionati che presenta uno scarto per difetto superiore al valore tollerato secondo il capoverso 3 deve essere sufficientemente scarsa. Il concetto di «sufficientemente scarso» non è meglio specificato neppure nella direttiva 76/211/CEE. Tuttavia, secondo l'opinione comune, nell'UE significa che non più del 2,5 % degli imballaggi preconfezionati prodotti in un'ora può superare la tolleranza negativa. Anche nell'OIML R 87 (edizione 2004) il valore corrisponde al 2,5 %. Questo valore è determinante in Svizzera.

2.2 Se si impiegano checkweigher (cfr. n 4.1 ad art. 33), questi valori sono programmati nelle stazioni di riempimento.

3. Calcolo degli scarti per difetto

3.1 In caso di utilizzazione della tabella di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ i valori degli scarti per difetto tollerati in unità di peso o di volume calcolati a partire dai valori percentuali della tabella devono essere arrotondati per eccesso a 0,1 g o 0,1 ml.

3.2 Nel calcolo del doppio scarto per difetto va innanzitutto calcolato lo scarto per difetto tollerato semplice, che va poi eventualmente arrotondato e moltiplicato per due.

3.3 Esempio: per un imballaggio preconfezionato con quantità nominale 150 g lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ corrisponde al 4,5 %, ovvero a 6,75 g; questo valore viene arrotondato a 6,8 g. La doppia tolleranza negativa in questo caso è pari a 13,6 g. Un imballaggio preconfezionato contenente meno di 136,4 g, non è ammesso sul mercato.

Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

1 Gli imballaggi preconfezionati contenenti merci contrassegnate in base alla lunghezza devono adempiere i requisiti dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b al momento della prima immissione in commercio. Un eventuale calo naturale di peso per il legno o altre merci va a carico del consumatore.

2 Alle merci vendute in base alla lunghezza e alla superficie come merce sfusa e non in imballaggi preconfezionati, ad esempio prodotti in legno, legno tondo, legna da ardere, tappeti, cavi, catene, corde, ecc. non si applica l'articolo 20. I fornitori devono semplicemente garantire che nei magazzini di vendita sia disponibile un dispositivo di misurazione soggetto all'ob-

bligo di verifica o, in alternativa, che il consumatore abbia la possibilità di verificare o far verificare la quantità della merce in vendita con uno strumento di misurazione conforme all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e alla rispettiva ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

1 Per una dichiarazione di imballaggi preconfezionati al pezzo valgono i requisiti metrologici di cui all'articolo 21 OIQ. Essi sono identici a quelli della OIML R 87 (edizione 2004).

2 Se il numero di pezzi è indicato come informazione supplementare al peso dell'imballaggio preconfezionato, devono essere rispettati sia i limiti di tolleranza per il peso indicati all'articolo 19 OIQ che quelli relativi al numero di pezzi di cui all'articolo 21 OIQ.

3 Se il procedimento non consente un'indicazione dei pezzi migliore di quanto richiesto al punto 2, può essere dichiarata anche una quantità di pezzi minima.

4. ¹⁾

5 Per gli imballaggi preconfezionati con dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato nonché prodotti di cioccolata figurativi, come i coniglietti di Pasqua, con un contenuto totale superiore a 50 g non è ammessa l'indicazione del solo numero di pezzi. La quantità nominale deve essere indicata per peso.

Art. 22 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

1. In generale

1.1 Agli imballaggi preconfezionati che, ai sensi dell'articolo 16 OIQ, oltre al contrassegno con il contenuto effettivo totale devono riportare anche il peso sgocciolato delle derrate alimentari solide, si applica una norma speciale dal punto di vista del peso sgocciolato. In particolare vale quanto segue:

- a) in caso di controllo ufficiale non più di un imballaggio preconfezionato può superare di oltre il doppio lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ, e
- b) nessun imballaggio preconfezionato può superare di un fattore superiore a 2,5 lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3 OIQ.

1.2 In Europa i requisiti per il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato non sono armonizzati e in parte neanche regolamentati. In conformità all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1169/2011, nell'Unione europea è regolamentato solo il fatto che, se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l'imballaggio preconfezionato deve indicare anche il peso sgocciolato.

1.3 Se si verifica la quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato, si applicano i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 OIQ. Se si verifica il peso sgocciolato nominale, si applica l'articolo 22 OIQ.

1.4 Il marchio di conformità «e» si riferisce soltanto al contenuto effettivo totale. Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato svizzero, contrassegnati dal marchio «e» e su cui oltre alla quantità nominale è dichiarato anche un peso sgocciolato, devono essere verificati dalle autorità d'esecuzione anche se sono prodotti in uno degli Stati membri dell'UE. Re-

¹⁾ Abrogato (correzione, cfr. n. 3.2 ad art. 10; 23.01.2015)

sponsabile della correttezza dell'indicazione del peso sgocciolato è colui che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera.

2. Periodi per determinare il peso sgocciolato

2.1 Per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per alcune merci riportanti il peso sgocciolato occorre fissare dei periodi nei quali devono adempiere le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 1 OIQ.

2.2 Le disposizioni dell'articolo 22 capoverso 1 OIQ si considerano rispettate se il peso sgocciolato degli imballaggi preconfezionati adempie i requisiti per il contenuto effettivo nel periodo di tempo stabilito dall'Allegato 3 numero 3.2 OIQ-DFGP.

2.3 Secondo l'Allegato 3 numero 3.2 OIQ-DFGP, i requisiti per il peso sgocciolato valgono, a partire dal momento della produzione, nei periodi di tempo indicati a seguire per imballaggi preconfezionati con:

- frutta e verdura e altre derrate alimentari vegetali: 30 giorni dalla produzione ovvero sterilizzazione fino alla scadenza della data di conservazione minima;
- pesce, pesce salato e altri animali eterotermi, crostacei, molluschi o prodotti ottenuti da questi animali, marinate contenenti prodotti ittici: da due a 14 giorni dalla produzione;
- carne e prodotti a base di carne, piccoli insaccati: cinque giorni dalla produzione ovvero sterilizzazione fino alla scadenza della data di conservazione minima;
- per la mozzarella mancano dei valori generalmente riconosciuti per i periodi determinanti. Fino a disposizione contraria si considera determinante il periodo di cinque giorni dalla produzione fino alla scadenza della data di conservazione minima.

3. Esempio di calcolo: cetrioli in soluzione acquosa

Contrassegno: 800 g «e» (peso totale)
 500 g peso sgocciolato

Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 OIQ va rispettato l'articolo 19 OIQ per il peso totale e l'articolo 22 OIQ per il peso sgocciolato:

	Requisiti contenuto effettivo riferiti a	
	peso totale	peso sgocciolato
Requisiti valore medio	sì: 800 g	sì: 500 g
Scarto per difetto tollerato T	15 g	Non si applica
Solo un imballaggio preconfezionato della partita può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato	Non si applica	2x3 % = 30 g
Massimo scarto per difetto tollerato 2xT	2x15 g = 30 g	2,5x3 % = 37,5 g
L'imballaggio preconfezionato non è conforme se il peso è inferiore a:	770 g	462,5 g

Art. 23 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce surgelata

1 Per le merci surgelate il ghiaccio che non fa parte della merce non può essere incluso nel peso netto (art. 17 OIQ).

2 Vale come liquido di copertura anche l'acqua congelata che circonda derrate alimentari surgelate come pesci, crostacei o molluschi nonché frutta e verdura. Pertanto per questi prodotti può essere indicato, oltre al contenuto effettivo totale, anche un peso sgocciolato, come definito all'articolo 16 OIQ. Questa norma corrisponde all'allegato IX del regolamento (UE) n.1169/2011.

3 Se per le merci surgelate è indicato un peso sgocciolato, esso va determinato con la procedura stabilita dall'Allegato 4 OIQ-DFGP. Il peso così determinato costituisce il peso netto della merce, che deve adempiere i requisiti metrologici di cui all'articolo 19 OIQ. I requisiti metrologici di cui all'articolo 22 OIQ non si applicano agli imballaggi preconfezionati di merci surgelate.

4 Per gli imballaggi preconfezionati di gelato, la cui la quantità nominale è dichiarata con unità volumetriche (cfr. n. 1.3 a) ad art. 10), è quasi impossibile stabilire, con un onere ragionevole, la densità in modo da poterne determinare la rispettiva quantità mediante un'analisi gravimetrica. È quindi plausibile soltanto una determinazione diretta del volume, per la quale si prestano in particolare i due metodi seguenti:

- a) metodo immersione/spinta idrostatica, basata sul principio di Archimede, o
- b) la determinazione del volume del recipiente mediante pesata idrostatica.

Art. 24 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

1. In generale

In linea di principio il prelievo di campioni per la verifica del contenuto effettivo deve avvenire presso il fabbricante. Il prelievo va pianificato in modo da evitare incertezze dovute ad esempio a calo naturale di peso, essiccazione e assorbimento di umidità, dal momento che i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 OIQ si riferiscono al momento della prima immissione in commercio, che di regola avviene immediatamente dopo la conclusione della produzione (accatastamento in magazzino, invio ai rivenditori al dettaglio ecc.).

2. Verifica degli imballaggi preconfezionati

2.1 La verifica può avvenire senza tener conto del momento determinante di cui all'articolo 24 capoverso 1 OIQ anche nell'ultima fase di commercializzazione, a condizione che gli imballaggi preconfezionati siano stati imballati con materiali impermeabili all'aria e all'umidità come vetro, latta, materie plastiche o una combinazione di questi materiali.

2.2 Merci come frutta e verdura imballate con materiali permeabili all'aria e all'umidità possono essere soggetti a una perdita di peso dovuta all'essiccazione. Se il contenuto effettivo è verificato dopo il momento determinante di cui all'articolo 24 capoverso 1 OIQ, bisogna tener conto della perdita di peso sopravvenuta calcolando i valori correttivi (cfr. Allegato 5 OIQ-DFGP per alcuni valori standard del calo naturale di peso).

2.3 Le merci quali gli insaccati crudi, le carni salmistrade crude e i salami, che sono impaccettate in imballaggi preconfezionati, possono esibire un calo naturale di peso. Per queste merci non sono disponibili valori relativi al calo naturale di peso. Pertanto, per quanto possibile tali merci devono essere controllate presso il produttore, poiché il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio deve essere giusto.

Per le merci menzionate, che non sono messe in vendita in imballaggi preconfezionati, il peso deve essere giusto al momento della vendita.

2.4 Nel caso del sapone, a seconda del tipo, in un periodo di tre mesi il peso può subire un calo per essiccazione fino al 10 % del peso nominale. Dal momento che per questo tipo di merce non sono disponibili valori standard del calo naturale di peso, bisogna richiedere al fabbricatore i relativi valori per la verifica del contenuto effettivo o, se ciò non è possibile, cinque campioni per determinare in laboratorio i valori del calo naturale di peso.

L'articolo 6 della direttiva 76/768/CEE prescrive il rispetto della capacità nominale al momento della confezione.

2.5 Gli Stati membri dell'Unione europea hanno diverse concezioni per quanto riguarda i prodotti che si essiccano e quelli igroscopici. Mentre per alcuni un imballaggio preconfezionato deve soddisfare i requisiti durante il confezionamento, per altri i requisiti devono essere rispettati fino al momento della vendita (cfr. WELMEC Guide 6.11 «Guide for prepackages whose quantity changes after packing», agosto 2011).

Art. 25 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di aerosol

1 Come finora, il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di aerosol si compone della sostanza attiva e del gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce (cfr. commento all'art. 18).

2 Come volume va indicato quello della fase liquida, cioè il volume occupato dalle fasi non gassose nel recipiente chiuso e confezionato.

3 A ogni controllo del contenuto effettivo il valore è misurato a una temperatura di 20°C o ricalcolato a tale temperatura indipendentemente dalla temperatura a cui è stato svolto il riempimento (art. 3 cpv. 2 lett. a OIQ).

Art. 26 Contenuto effettivo di bombole per gas liquidi

1. In generale

Per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale con gas compresso ovvero gas liquido in bombole non si applicano i requisiti per il contenuto effettivo di cui all'articolo 19 OIQ, ma i requisiti particolari di cui all'articolo 26 OIQ.

2. Requisiti metrologici

2.1 Bombole con una quantità nominale fino a 5 kg:

- a) è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 % della quantità nominale (= TU2),
- b) la massima divisione di verifica tollerata per la dosatrice ponderale di controllo si basa sul peso lordo (cfr. n. 3 ad art. 33).

2.2 Bombole con una quantità nominale di 5 kg e oltre:

- a) è tollerato uno scarto per difetto non superiore a 200 g (= TU2),
- b) la massima divisione di verifica tollerata per la dosatrice ponderale di controllo si basa sul peso lordo (cfr. n. 3 ad art. 33).

2.3 Per tutte le bombole vale:

- a) Per il controllo del contenuto effettivo delle bombole ricaricabili il peso della bombola indicato sulla stessa è considerato come tara. Se il valore della tara indicato sulla bombola non è più corretto a causa dell'usura, va svuotato ogni recipiente per determinare il contenuto effettivo corretto.

- b) Per gli stabilimenti industriali i risultati dei controlli devono essere registrati come previsto all'articolo 33 capoverso 7 OIQ.
- c) Il contenuto effettivo e il riempitore devono essere indicati sulle bombole.

Sezione 4: Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

Art. 27

1 Gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti (chiamati anche «imballaggi aleatori») sono imballaggi preconfezionati con peso variabile. Esempi tipici sono le confezioni di formaggio o carne con rivestimento in film di plastica. Il peso di ogni imballaggio preconfezionato è stabilito singolarmente, stampato su un'etichetta e incollato sull'imballaggio preconfezionato. Normalmente sono indicati sull'etichetta anche il prezzo del singolo pezzo e il prezzo di base.

2 In linea di massima per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti non sarebbero necessari i limiti di tolleranza o la definizione degli scarti per difetto tollerati, dal momento che devono essere prodotti con strumenti di misurazione verificati e appropriati allo scopo. Poiché gli errori massimi tollerabili per gli strumenti per pesare dipendono principalmente dalla portata massima e questa non può essere prescritta per la procedura di confezionamento dei singoli imballaggi preconfezionati, è sensato definire una tolleranza negativa in funzione del peso degli imballaggi preconfezionati prodotti.

3 Per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti non vi è una normativa armonizzata all'interno dell'Unione europea; si applica la legislazione nazionale dei singoli Stati membri.

4 È prescritto il rispetto del peso netto della quantità indicata tenendo conto degli scarti per difetto consentiti ai sensi dell'articolo 27 OIQ senza requisito medio e limiti di tolleranza staticamente definiti; ciò significa che ogni singolo imballaggio deve soddisfare i rispettivi requisiti di tolleranza.

5 L'articolo 27 OIQ ha senso soltanto per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti contrassegnati in base al peso e prodotti con strumenti per pesare, in particolare con le etichettatrici di peso/prezzo.

Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura

Art. 28–31

Nessuna direttiva.

Capitolo 5: Obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone

Art. 32 Persone responsabili

Nessuna direttiva.

Art. 33 Controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati

1. In generale

Chi fabbrica imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 OIQ deve sottoporli regolarmente a verifica secondo le regole generali della garanzia statistica della qualità in modo da garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi al contenuto effettivo secondo gli articoli 19–26 OIQ.

2. Strumenti di misurazione appropriati

2.1 Secondo l'articolo 33 capoverso 2 OIQ gli strumenti di misurazione utilizzati per verificare il contenuto effettivo nella fabbricazione di imballaggi preconfezionati devono essere conformi ai requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione in questione. Inoltre devono essere «appropriati allo scopo». Tali strumenti di misurazione sono in particolare strumenti per pesare a funzionamento non automatico e strumenti per pesare a funzionamento automatico come dosatrici ponderali di controllo a funzionamento automatico (dette anche *checkweigher*), bilance automatiche per pesatura o etichettatrici di peso/prezzo.

2.2 Fatte salve disposizioni contrarie, gli strumenti di misurazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 OIQ sono appropriati per la verifica di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale se l'errore massimo tollerabile non supera lo 0,2 dello scarto per difetto tollerato per l'imballaggio preconfezionato da verificare.

3. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3.1 Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, in termini di una raccomandazione la divisione di verifica non deve superare i valori indicati nella tabella seguente (cfr. Welmec Guide 6.4):

Quantità nominale in g o ml	Divisione di verifica in g
≥ 5	0,1
≥ 10	0,2
≥ 25	0,5
≥ 110	1
≥ 330	2
≥ 1670	5
≥ 3330	10
≥ 6670	20
≥ 25000 fino a 50000	50

3.2 Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali *divergenti* vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, in termini di una raccomandazione la divisione di verifica non deve superare i valori indicati nella tabella seguente:

Quantità nominale in g	Divisione massima di verifica in g
< 500 g	1,0 g
≥ 500 g fino a < 2 kg	2,0 g
≥ 2 kg fino a 10 kg	5,0 g

4. Dosatrici ponderali di controllo a funzionamento automatico

4.1 Checkweigher

Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale vengono utilizzati, come dosatrici ponderali di controllo (checkweigher), selezionatrici ponderali a funzionamento automatico, queste devono soddisfare almeno i requisiti della classe di precisione XIII(1) secondo l'Allegato 2 numero 2 dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RS 941.214).

Le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico utilizzate come dosatrici ponderali di controllo (checkweigher) devono inoltre soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) si deve poter controllare il rispetto della media. Come base vale in generale la produzione oraria;
- b) si deve poter controllare se non più del 2,5 % degli imballaggi preconfezionati di una produzione oraria supera lo scarto per difetto tollerato secondo l'articolo 19 OIQ;
- c) la checkweigher deve disporre di un dispositivo che riconosca, ed eventualmente scarti, gli imballaggi preconfezionati che superano di oltre il doppio la tolleranza negativa ammessa;
- d) per adempiere alla disposizione relativa all'obbligo di registrazione secondo l'articolo 33 capoverso 7 OIQ, deve essere previsto un dispositivo di stampa oppure i dati devono potere essere consultati elettronicamente.

4.2 Bilance automatiche per pesatura

Nota: le bilance automatiche per pesatura non sono ancora soggette all'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RS 941.214). Si prevede che nella prima metà del 2015 l'ordinanza sarà modificata in modo tale da contemplare anche questo tipo di bilance. Le direttive del presente numero 4.2 si applicheranno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

- a) Se per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale vengono utilizzate bilance automatiche per pesatura, queste devono soddisfare almeno i requisiti della classe di precisione X(1).
- b) Se la bilancia automatica per pesatura è dotata di un software per la registrazione dei valori della pesatura e per l'impostazione dei parametri di riempimento, è appropriata come dosatrice ponderale di controllo per imballaggi preconfezionati. Se la bilancia automatica per pesatura comprende funzioni di dosatrice ponderale di controllo, che vengono utilizzate per l'adeguamento dei parametri di riempimento della bilancia automatica per pesatura, tali funzioni devono soddisfare le esigenze poste alle dosatrici ponderali di controllo di cui al punto 4.1.
- c) Per le bilance automatiche per pesatura verificate e appropriate allo scopo senza funzioni di dosatrici ponderali di controllo, con una pesatura successiva di controllo va verificato soltanto il rispetto della media. Non è necessario verificare le tolleranze negative TU1 e TU2, poiché gli errori massimi tollerabili di una bilancia verificata e appropriata allo scopo sono inferiori agli scarti per difetto tollerati per gli imballaggi preconfezionati.
- d) L'affidabilità delle bilance automatiche per pesatura deve essere verificata regolarmente adottando la seguente procedura di prova:
 - prelevare 20 imballaggi preconfezionati dalla linea di produzione e controllarli usando una dosatrice ponderale di controllo verificata con una divisione di verifica (e) pari a 1/10 della tolleranza negativa ammessa. Annotare i singoli pesi e calcolare la media.

- La bilancia automatica per pesatura non è appropriata come dosatrice ponderale di controllo se i singoli pesi si discostano dalla media oltre l'errore massimo tollerabile.

5. Controllo a campione

5.1 Di regola il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato sul 100 % dei prodotti. Ciò significa che la quantità netta media degli imballaggi preconfezionati deve essere rilevata e analizzata su base oraria. Lo stesso dicasi per il numero o la quota percentuale degli imballaggi preconfezionati con un contenuto inferiore ai margini di tolleranza TU1 e TU2.

5.2 Se gli imballaggi preconfezionati non sono controllati al 100 %, ma solo mediante una procedura a campione, il margine d'incertezza del campione non va interpretato a favore del riempitore. Per definizione un campione va considerato rappresentativo della partita verificata.

6. Contenuto effettivo non misurato

6.1 Se non viene misurato il contenuto effettivo, il fabbricante deve effettuare il controllo in modo tale da garantire che il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.

6.2 Questa condizione è soddisfatta se il fabbricante effettua il controllo durante la produzione adottando una procedura riconosciuta dall'autorità d'esecuzione competente e mette a disposizione delle autorità indicate la documentazione relativa ai risultati del controllo come prova del fatto che i controlli, ed eventuali correzioni e adeguamenti rivelatisi necessari, sono stati effettuati regolarmente e conformemente alle disposizioni legali.

6.3 Per le merci la cui quantità è espressa in unità di volume le disposizioni di controllo o misurazione sono adempiute se per la produzione degli imballaggi preconfezionati sono utilizzate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura (cfr. n. 8 di seguito).

7. Importazione da Stati terzi

7.1 In caso di importazione da Stati terzi (Stati non membri dello Spazio economico europeo), l'importatore può, anziché effettuare una misurazione o un controllo, dimostrare che dispone di garanzie sufficienti per assumersi la responsabilità (cfr. art. 33 cpv. 5 OIQ).

Tali garanzie sono in particolare:

- a) attestato di controllo di un'autorità d'esecuzione con sede nello Spazio economico europeo;
- b) verbali del controllo effettuato da un subappaltatore dell'importatore in occasione della prima importazione in un Paese dello Spazio economico europeo;
- c) verbali del controllo del fabbricante, la correttezza dei cui dati è stata verificata a campione.

7.2 Se imballaggi preconfezionati contrassegnati con il marchio europeo di conformità «e» sono importati in Svizzera da uno Stato terzo, l'importatore è responsabile per il rispetto dei requisiti dell'articolo 12 OIQ. Se la sede ufficiale dell'importatore di tali imballaggi preconfezionati si trova in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nel caso in cui si riscontrino delle non conformità si deve contattare il METAS.

8. Utilizzo di bottiglie impiegate come recipienti di misura

8.1 Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono bottiglie fabbricate secondo gli articoli 28–31 OIQ per poter essere usate come recipienti di misura.

8.2 Se tali bottiglie sono riempite fino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, la quantità di liquido che contengono è conosciuta. Il simbolo di ricono-

scimento (sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo) è una epsilon rovesciata (cfr. Allegato 2 OIQ).

8.3 Per adempiere all'obbligo di misurare o di controllare il contenuto effettivo nella produzione di imballaggi preconfezionati si può utilizzare una bottiglia impiegata come recipiente di misura. Compete al METAS controllare la produzione delle bottiglie impiegate come recipienti di misura (art. 34 cpv. 2 lett. a OIQ).

9. Registrazioni

9.1 Il fabbricante deve protocollare tutti i fattori significativi che influenzano il processo di riempimento. Queste registrazioni sono la prova che il fabbricante ha controllato il processo di riempimento e documentato i parametri rilevanti per il riempimento.

9.2 Le registrazioni devono contenere i seguenti dati:

a) tutti i risultati della misurazione, ossia:

- nel caso di sistemi a campione, i verbali dei campioni;
- nel caso di controlli al 100 %, le registrazioni orarie;
- campione di imballaggio vuoto;
- carte di controllo della qualità (o simili) per la media (valore medio o mediano) e la gestione (scarto tipo o ampiezza) del processo;
- caratteristiche del processo impiegate per i valori di riferimento e per i valori limite;
- verbali di manutenzione dei mezzi di produzione;

b) un registro in cui sono riportati eventi particolari relativi alla produzione, in particolare chiari dettagli delle circostanze che hanno portato al blocco di un carico, della causa del problema e delle misure correttive adottate.

9.3 I termini di conservazione delle registrazioni sono disciplinati nell'articolo 33 capoverso 7 OIQ.

Capitolo 6: Controlli ufficiali

Art. 34 Autorità competente

1. In generale

1.1 Secondo l'articolo 34 capoverso 1 OIQ e l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206) compete ai Cantoni effettuare i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità.

1.2 Nel settore degli imballaggi preconfezionati, per le questioni relative alle indicazioni di quantità è di norma competente il verificatore nel cui territorio d'esecuzione ha sede il fabbricante o l'importatore responsabile. Di regola ci si riferisce al domicilio indicato nel registro di commercio.

1.3 I produttori svizzeri, che appongono il marchio di conformità "e" sui loro imballaggi preconfezionati, devono essere controllati annualmente dall'autorità esecutiva ai sensi dell'allegato 3 dell'OIQ. Questi controlli devono essere effettuati indipendentemente dal fatto che gli imballaggi preconfezionati siano messi in circolazione per i consumatori o nell'ambito del "business-to-business (B2B)".

1.4 Gli imballaggi preconfezionati sono beni mobili che non si fermano ai confini cantonali o nazionali. Pertanto i verificatori spesso non sanno come procedere se riscontrano non conformità negli imballaggi preconfezionati e il fabbricante è domiciliato in un altro Cantone. I seguenti esempi definiscono come procedere nei vari casi specifici.

2. Esempi di procedura in caso di non conformità riscontrata

2.1 Il fabbricante è un produttore svizzero

a) Marchio non conforme

Il fascicolo con la descrizione del difetto (soprattutto uso abusivo del marchio di conformità europeo o dimensione errata della scritta di indicazione della quantità) è inoltrato all'ufficio di verifica competente per il fabbricante. Spetta a tale ufficio sollevare la relativa contestazione. Nel caso di un impiego abusivo del marchio di conformità europeo deve inoltre essere informato anche il METAS.

b) Contenuto effettivo non conforme in base a un controllo della partita secondo l'Allegato 3 OIQ

Il verificatore che esegue il controllo deve presentare un'eventuale contestazione e riscuotere gli emolumenti dovuti direttamente presso il fabbricante responsabile. L'ufficio di verifica competente per il fabbricante è informato in copia della contestazione e dei fatti.

2.2 Il fabbricante proviene da un Paese dello Spazio economico europeo (CE + AELS esclusa la Svizzera), gli imballaggi preconfezionati sono contrassegnati con «e»

Tali imballaggi preconfezionati non sono soggetti a un controllo sistematico da parte dei verificatori; il loro contenuto effettivo viene verificato soltanto in caso di sospetti o nell'ambito di operazioni di sorveglianza del mercato. Ciò non vale, però, se gli imballaggi preconfezionati contrassegnati con il marchio di conformità «e» sono importati da uno Stato terzo. Questi devono essere controllati annualmente dalle autorità d'esecuzione.

Se su un imballaggio preconfezionato è riscontrata una scritta non conforme o se viene eseguito un controllo del contenuto effettivo in seguito a un sospetto e il risultato è negativo, il METAS deve esserne informato per poter predisporre ulteriori indagini. Il METAS stabilisce l'ulteriore modo di procedere con le pertinenti autorità d'esecuzione dello Spazio economico europeo secondo la WELMEC Guide 6.0 numero 2 (edizione maggio 2010).

Non sono previste contestazioni al di fuori del Cantone.

2.3 Il fabbricante proviene da uno Stato terzo (imballaggi preconfezionati commercializzati da un importatore)

a) Marchio non conforme

Il fascicolo con la descrizione del difetto (soprattutto uso abusivo del marchio di conformità europeo o dimensione errata della scritta di indicazione della quantità) è inoltrato all'ufficio di verifica competente per l'importatore. Spetta a tale ufficio sollevare la relativa contestazione. Nel caso di un impiego abusivo del marchio di conformità europeo deve inoltre essere informato anche il METAS.

b) Contenuto effettivo non conforme in base a un controllo della partita secondo l'Allegato 3 OIQ

Il verificatore che esegue il controllo deve presentare un'eventuale contestazione e riscuotere gli emolumenti dovuti direttamente presso l'importatore responsabile. L'ufficio di verifica competente per l'importatore è informato in copia della contestazione e dei fatti.

Art. 35 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

1. In generale

I controlli degli imballaggi preconfezionati secondo l'articolo 19 OIQ effettuati dalle autorità o dagli organi d'esecuzione si fondano sulle stesse basi statistiche dei controlli di produzione del fabbricante. Questi ultimi mirano a rilevare immediatamente scarti dai valori di riferimento ed eliminarli subito mediante appropriati interventi nel processo di produzione in modo tale che, nelle medesime condizioni, i contenuti effettivi soddisfino i requisiti dell'OIQ al momento della produzione. I controlli ufficiali secondo l'Allegato 3 OIQ hanno invece lo scopo di verificare, eventualmente sulla base di un campione di imballaggi preconfezionati già pronti per l'uso, il rispetto delle prescrizioni di legge e dimostrare eventuali discrepanze.

2. Fabbricante svizzero: luogo e momento dei controlli

2.1 Secondo l'Allegato 3 numero 21 OIQ, il controllo per campionamento di imballaggi preconfezionati prodotti da fabbricanti svizzeri avviene nel luogo di confezionamento ovvero di produzione. Se le circostanze lo permettono, il controllo può avvenire anche nel luogo di immagazzinaggio stando attenti che il campione sia prelevato in modo tale da rispettare il principio della scelta a caso.

2.2 Se il controllo è eseguito alla catena di produzione, la dimensione del lotto coincide con la produzione oraria massima di imballaggi preconfezionati (allegato 3 punto 321 OIQ), ma il numero di unità è di 10'000 al massimo (allegato 3 punto 322 OIQ).

Se il controllo è eseguito in un magazzino, la dimensione del lotto è definita dall'appartenenza a una fornitura o a una partita. Se non è possibile determinare l'appartenenza, la dimensione del lotto è definita dal numero di imballaggi preconfezionati della stessa natura in giacenza a magazzino.

2.3 Se non è possibile svolgere un controllo presso il fabbricante svizzero, i controlli possono essere effettuati in un'altra fase del circuito commerciale, tenendo conto che, soprattutto per gli imballaggi preconfezionati con calo naturale di peso, va considerata la perdita per essiccazione in funzione del tempo (Allegato 5 OIQ-DFGP).

3. Controlli presso gli importatori

3.1 I controlli presso l'importatore avvengono per campionamento secondo l'Allegato 3 OIQ.

3.2 Si può rinunciare a un campionamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'importatore ha imposto al fabbricante nello Stato terzo di effettuare il riempimento secondo le direttive CE 76/211/CEE, 2007/45/CE o secondo l'OIQ;

b) il fabbricante nello Stato terzo deve presentare una documentazione relativa ai controlli a campionamento del riempimento. Questo vale soprattutto per la partita fornita. La documentazione deve contenere indicazioni sui risultati dei controlli e su eventuali interventi nel processo di riempimento in caso di «riempimento non conforme»;

c) presentazione di un'attestazione delle autorità d'esecuzione competenti nello Stato terzo che certifichi che presso il riempitore in questione vengono effettivamente svolti controlli secondo il sistema indicato.

3.3 Si può rinunciare a un campionamento anche se sono disponibili in particolare le seguenti garanzie:

a) attestato di controllo di un'autorità d'esecuzione con sede nello Spazio economico europeo;

b) verbali dei controlli effettuati da un subappaltatore dell'importatore in occasione della prima immissione in un Paese dello Spazio economico europeo.

Se l'importatore dispone di tale documentazione le autorità d'esecuzione possono limitarsi a verificare detti documenti.

Art. 36 Controlli presso i punti di vendita pubblici

Le autorità d'esecuzione controllano per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:

- a) la vendita di merce sfusa sia conforme alle disposizioni dell'OIQ. In particolare controllano che nella determinazione della quantità siano adempiuti i requisiti degli articoli 1–4 OIQ-DFGP, che gli strumenti usati per misurare le merci soddisfino i requisiti dell'articolo 5 OIQ e che la vendita di merci parzialmente imballate sia effettuata correttamente secondo l'articolo 6 OIQ;
- b) che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dall'articolo 11 OIQ e che le indicazioni di quantità siano corrette secondo gli articoli 4 e 10 OIQ.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 38–41

Nessuna direttiva.

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Sono pubblicate sul sito web del METAS.

Wabern, 11 novembre 2013

Istituto federale di metrologia METAS

Dott. Christian Bock

Direttore

Le presenti disposizioni vengono di regola riesaminate annualmente e all'occorrenza modificate mediante decisione della direzione del METAS. Nella tabella seguente sono elencate le date della decisione e dell'entrata in vigore per tutte le modifiche. L'ultima decisione elencata nella tabella corrisponde al presente documento.

Decisione delle modifiche	Entrata in vigore delle modifiche
24 novembre 2014	1° gennaio 2015

Elenco delle abbreviazioni

RS	Raccolta sistematica del diritto federale
Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)	Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204)
OIQ-DFGP	Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1)
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)	Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)
Direttiva 76/211/CEE	Direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
Direttiva 76/768/CEE	Direttiva del consiglio, del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Direttiva 2007/45/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1169/2011	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
OIML	Organisation Internationale de Métrologie Légale (http://www.oiml.org)
OIML R 51	Raccomandazione dell'OIML: Automatic catchweighing instruments (testo inglese)
OIML R 61	Raccomandazione dell'OIML: Automatic gravimetric filling instruments (testo inglese)

OIML R 79	Raccomandazione dell'OIML: Exigences pour l'étiquetage des produits préemballés (testo francese ; testo inglese)
OIML R 87	Raccomandazione dell'OIML: Quantité de produit dans les préemballages (testo francese ; testo inglese)
CODEX STAN 1-1985	Codex Alimentarius: Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (testo francese ; testo inglese)
WELMEC	European Cooperation in Legal Metrology (http://www.welmec.org/)
WELMEC Guide 6.0	Introduction to WELMEC documents on prepackages (testo inglese)
WELMEC Guide 6.4	Guide for packers and importers of e-marked prepacked products (testo inglese)
WELMEC Guide 6.8	Guidance for the Verification of Drained Weight, Drained Washed Weight and Deglazed Weight and Extent of Filling of Rigid Food Containers (testo inglese)
WELMEC Guide 6.11	Guide for Prepackages whose Quantity Changes after Packing (testo inglese)